LafargeHolcim

ACCORDO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

27 marzo 2017

6 marzo 2017

Tra:

- Il Gruppo LafargeHolcim

Rappresentato da Eric OLSEN, Roland KOEHLER, Caroline LUSCOMBE

Feliciano GONZALEZ con delega a rappresentare la Holcim Belgio.

- La FETBB rappresentata da Sam HAGGLUND

- Il Comité européen Lafarge, rappresentato dalla Segretaria Hélène DEBEGNAC

- Il Forum europeo Holcim rappresentato dal Segretario Uwe BARKMANN

Parigi, 27 marzo 2017

Membri presenti all'atto della firma:

INDICE

1. PREMESSA **5**

2. AMBITO DI APPLICAZIONE **6**

3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO **7**

3.1 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI **7**
3.1.1 DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE 7
3.1.2 DURATA DEL MANDATO 7
3.1.3 MEMBRI SUPPLENTI 8
3.1.4 MODIFICA DEL PERIMETRO 8
3.2 COORDINAMENTO SINDACALE **8**
3.3 PRESIDENTE DEL CAE **9**

4. COMPETENZE DEL CAE E PROCESSO D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE **9**

4.1 RUOLO DEL CAE **9**
4.2 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE **9**
4.3 PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE **10**

5. RIUNIONI **10**

5.1 RIUNIONI ORDINARIE **10**
5.2 RIUNIONI STRAORDINARIE **11**
5.2.1. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 11
5.3 CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTI **12**
5.3.1 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 12
5.3.2 DOCUMENTI 12

6. COMITATO RISTRETTO **12**

6.1 COMPOSIZIONE E RUOLO DEL COMITATO RISTRETTO **12**
6.2 RIUNIONI DEL COMITATO RISTRETTO **13**

7. GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI **13**

8. MEZZI DEL CAE **14**

8.1 FORMAZIONE **14**
8.1.1 FORMAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE NEOELETTI 13
8.1.2. FORMAZIONE COLLETTIVA DEI MEMBRI DEL CAE 13

8.1.3 FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO 14
8.2. COMUNICAZIONE 14
8.3. ESERCIZIO DEL MANDATO 14
8.4. SPESE 15
8.5 ESPERTI TECNICI 14

9. ALTRE DISPOSIZIONI 15

9.1 LEGGE APPLICABILE 15
9.2 OBBLIGHI DI DISCREZIONE E RISERVATEZZA 15
9.3 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 16
9.3.1. MODIFICA IN CASO DI CAMBIAMENTI STRUTTURALI SIGNIFICATIVI 16
9.3.2. MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA 15
9.4 MODIFICA DELL'ACCORDO 16
9.5 CLAUSOLA DI DENUNCIA 16
9.6 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO LAFARGE E DEL FORUM EUROPEO HOLCIM 16

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE IMPRESE CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 17

ALLEGATO 2: PERIMETRO GEOGRAFICO DELL'ACCORDO 25

RIPARTIZIONE DEI SEGGI 25

ALLEGATO 3: SCHEMA DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE 27

ALLEGATO 4: GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI 28

GRUPPO DI LAVORO SALUTE E SICUREZZA

1. PREMESSA

A seguito della fusione avvenuta tra i gruppi Holcim e Lafarge, i due organi di rappresentanza a livello europeo, vale a dire il Comitato aziendale europeo (CAE) della Lafarge e il Forum europeo (FE) della Holcim, hanno convenuto di porre le basi per il dialogo sociale del nuovo gruppo LafargeHolcim, nel quadro della direttiva 2009/38/CE.

Il Comitato aziendale europeo LafargeHolcim (in appresso denominato CAE LH o CAE) svolge un ruolo distinto e complementare rispetto al dialogo sociale degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori per il fatto di non sostituirsi alle strutture esistenti nei paesi rientranti nel presente accordo, e di non rimettere in discussione le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia d'informazione e di consultazione a livello nazionale. Il Comitato aziendale europeo consente di sviluppare il dialogo sociale al livello previsto per realizzare le priorità e le prospettive del Gruppo e rende possibile il coinvolgimento effettivo dei rappresentanti dei lavoratori, allo scopo di soddisfare l'esigenza di anticipazione e di gestione del cambiamento.

Tutti i firmatari concordano nel riconoscere che il dialogo sociale è una leva di performance e che le discussioni condotte in seno a tale organo offriranno vantaggi concreti al Gruppo e ai suoi dipendenti, grazie a decisioni e ad un approccio comuni negli ambiti che riguardano sia il funzionamento del Gruppo che le condizioni di lavoro.

La direzione e i rappresentanti dei lavoratori del gruppo LafargeHolcim (in appresso denominato il **Gruppo LH**), insieme alla Federazione europea dei Lavoratori dell'Edilizia e del Legno (**FETBB**) dichiarano il loro impegno a sviluppare un quadro di dialogo sociale che faccia parte integrante della cultura dell'organizzazione.

Essi esprimono inoltre la loro convinzione che il **CAE** LH costituisca un elemento fondamentale per promuovere la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori alle attività dell'azienda, essendo necessarie per realizzare la missione e gli obiettivi della stessa.

La direzione della LH riconosce l'importanza del ruolo svolto dai rappresentanti dei lavoratori e dai sindacati per consolidare il dialogo sociale nelle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo del Comitato aziendale europeo (in appresso denominato l'**Accordo**).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica a tutte le imprese del Gruppo LH presenti nello Spazio economico europeo (SEE), più la Svizzera, e include anche i paesi candidati all'adesione, conformemente agli obblighi definiti nella direttiva 2009/38/CE, o i paesi che escono dallo SEE.

Per imprese del Gruppo LH si intendono tutte le imprese sulle quali LH esercita un'influenza dominante in virtù dell'articolo 3 della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009.

È stato stabilito che, se il Gruppo LH costituisce o acquisisce un'entità, come definito nel precedente paragrafo, in uno dei paesi dello Spazio economico europeo, questa entità sarà ritenuta come facente parte dell'ambito di applicazione del presente accordo (Allegato 1).

Nel caso in cui le imprese del Gruppo siano ubicate in paesi in cui il processo di adesione all'Unione europea è già stato ufficialmente accettato dalle autorità competenti dell'UE, il CAE può prendere l'iniziativa di invitare un membro in qualità di osservatore senza diritto di voto.

3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

3.1 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

3.1.1 DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nella direttiva 2009/38/CE che invita a garantire una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base al sesso e alle attività, il Comitato aziendale europeo è costituito dai rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle imprese del Gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. I membri del CAE sono designati sotto la responsabilità della Federazione europea dei Lavoratori dell'Edilizia e del Legno (FETBB).

Il CAE è costituito da membri titolari e da un numero equivalente di membri supplenti. Per essere designati, i membri devono essere in possesso di un mandato elettivo o sindacale conferito loro dallo stabilimento presso il quale lavorano. La perdita di tale mandato comporta la perdita dello statuto di membro del CAE.

Il numero di membri per paese (Allegato 2) contemplato dall'accordo è determinato in virtù dei seguenti criteri (numero di dipendenti all'atto della firma dell'accordo, successivamente rivisto il 1° gennaio di ogni anno):

- tra 1 e 500 dipendenti: un seggio;
- tra 501 e 1.000 dipendenti: un seggio supplementare;
- tra 1.001 e 3.000 dipendenti: un seggio supplementare;
- tra 3.001 e 5.000 dipendenti: un seggio supplementare;
- più di 5.001 dipendenti: un seggio supplementare

I membri titolari e i membri supplenti del CAE beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e di garanzie analoghe a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori a titolo della legislazione nazionale e/o della prassi nazionale del rispettivo paese in cui sono impiegati.

I membri del CAE sono tutelati dall'eventualità di essere sollevati dalle loro funzioni per tutta la durata del mandato e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, indipendentemente dalla legislazione nazionale del loro paese di provenienza, a meno che il membro del CAE non contravvenga alla legislazione del suo paese di origine, e inoltre sempre che la legislazione nazionale non preveda un livello di protezione più elevato per i lavoratori.

Lo stesso vale per i membri supplenti.

3.1.2 DURATA DEL MANDATO

La durata del mandato dei rappresentanti dei lavoratori al CAE, sia titolari che supplenti, è fissata a quattro anni. Questo mandato quadriennale decorre dalla data della prima riunione plenaria, che stabilisce la composizione di un nuovo CAE.

3.1.3 MEMBRI SUPPLENTI

Membri supplenti in numero uguale a quello dei titolari sono designati alle medesime condizioni, nello stesso momento e per la stessa durata dei membri titolari.

In caso di impedimento temporaneo di un membro titolare ad assistere alle riunioni, un supplente diverrà titolare per la durata di tale impedimento. Il Segretario del CAE sarà informato in merito a tale cambiamento.

In caso di impedimento definitivo di un membro titolare ad assistere alle riunioni, il supplente diverrà titolare per la restante durata del mandato.

In caso di impedimento definitivo del supplente, si procederà alla designazione di un nuovo membro supplente.

I membri supplenti devono ricevere le stesse informazioni dei membri titolari.

Spetta ai membri titolari informare la Direzione delle Risorse umane del Gruppo e i supplenti in merito alla loro indisponibilità, affinché questi ultimi siano in grado di garantire la sostituzione temporanea o definitiva.

3.1.4 MODIFICA DEL PERIMETRO

Al fine di mantenere una certa continuità del mandato dei rappresentanti del CAE, qualora venga modificato il perimetro del Gruppo LH al quale si può applicare il presente accordo, sono previste le seguenti disposizioni:

- In caso d'ingresso di un'impresa nel perimetro del presente accordo in corso di mandato:
  - se questa nuova impresa è insediata in un paese europeo che abbia già uno o più membri titolari al CAE, questo o questi membri rappresenteranno anche i lavoratori della nuova impresa fino al rinnovo del CAE, quando il paese interessato sarà rappresentato (da membri titolari e supplenti al CAE LH) in funzione del suo nuovo organico;
  - se la nuova impresa è insediata in un paese europeo che non abbia ancora membri titolari al CAE, un membro titolare e un sostituto di questo paese saranno designati per rappresentare i dipendenti fino al rinnovo del CAE.

- In caso di uscita di un'impresa dal perimetro del presente accordo in corso di mandato, i membri designati al CAE che rappresentano tale impresa perdono automaticamente il loro mandato. Qualora nel paese interessato continuino ad essere presenti una o più imprese, si procederà alla designazione del nuovo o dei nuovi membri per questo paese, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2.

La Direzione del Gruppo informa il Comitato ristretto del CAE di qualsiasi modifica a livello del perimetro del Gruppo LH in Europa.

3.2 COORDINAMENTO SINDACALE

Le riunioni del CAE sono intese a sostenere e a promuovere il dialogo sociale e l'informazione e la consultazione dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009. Il CAE, il Comitato ristretto e, se del caso, i gruppi di lavoro specifici possono decidere di essere assistiti da due coordinatori sindacali designati dalla FETBB.

3.3 PRESIDENTE DEL CAE

Il Presidente del CAE è il membro del Comitato esecutivo responsabile dell'ambito di applicazione del presente accordo. Il Presidente può delegare la presidenza a qualsiasi membro della Direzione.

4. COMPETENZE DEL CAE E PROCESSO D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

4.1 RUOLO DEL CAE

Il CAE è l'organo a livello europeo responsabile dell'informazione e della consultazione come pure di portare avanti il dialogo sociale tra la Direzione e i rappresentanti dei lavoratori su questioni aventi carattere transnazionale che incidono sui lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo.

In conformità con la direttiva 2009/38/CE e con altre normative europee attinenti "sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso, o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi." (Paesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo).

"È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine, sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri." (Paesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo).

4.2 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Ai sensi della direttiva 2009/38/CE, 'informazione' significa la trasmissione per iscritto di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano al CAE LH di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Ai sensi della direttiva 2009/38/CE, 'consultazione' significa l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Quando si riunisce, il CAE riceve le informazioni e/o viene consultato come previsto dalla legislazione europea e dalla direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009. L'informazione del CAE riguarda:

- la struttura e la situazione economico-finanziaria;
- la probabile evoluzione della produzione e del mercato dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, inclusi i flussi transfrontalieri di materiali;
- altre questioni di carattere non finanziario conformemente alla direttiva 2014/95/UE.

L'informazione e la consultazione del CAE riguardano:

- la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione;
- la politica in materia di salute e sicurezza;
- le politiche industriali ambientali;
- gli investimenti;
- le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione;

- l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi;
- i trasferimenti di produzione;
- le fusioni;
- la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti;
- i licenziamenti collettivi.

4.3 PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE

Il Presidente o il Segretario sono autorizzati a chiedere un'informazione e una consultazione riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. In questo caso, il Presidente e il Segretario convengono sulla necessità di convocare una riunione del Comitato ristretto e sulla possibilità di indire un Comitato ristretto allargato che includa i paesi interessati dal tema specifico trattato. Questa riunione sarà convocata entro e non oltre gli otto giorni successivi alla data della richiesta formale e si concentrerà sulla decisione di avviare il processo d'informazione e consultazione, sui temi all'ordine del giorno, sul calendario delle riunioni e sui partecipanti.

Conformemente alle disposizioni della procedura convenuta in ogni caso tra il CR e il Presidente, il CAE sottopone un parere, entro un termine ragionevole. Questa procedura di consultazione consentirà al CR di essere accompagnato, se del caso, dai rappresentanti dei paesi direttamente interessati dal tema oggetto della consultazione, di incontrare la direzione e di ricevere una risposta motivata al parere presentato (lo schema della procedura è illustrato nell'Allegato 3).

5. RIUNIONI

Il CAE svolge la propria attività attraverso:

- Riunioni ordinarie.
- Riunioni straordinarie.

5.1 RIUNIONI ORDINARIE

Le riunioni del CAE sono intese a sostenere e a promuovere il dialogo sociale e l'informazione e la consultazione dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009.

Il CAE si riunisce due volte all'anno in seduta plenaria ordinaria, di almeno una giornata, in date e luoghi decisi di comune accordo dal Presidente e dal Segretario, con almeno due mesi di anticipo.

Una di queste due riunioni plenarie ordinarie si svolge nei due mesi successivi alla pubblicazione dei risultati annuali del Gruppo.

La seconda di queste due riunioni plenarie ordinarie si terrà durante l'ultimo trimestre dell'anno. Questa riunione plenaria ordinaria sarà dedicata all'evoluzione dell'occupazione, alle politiche sociali e alla presentazione delle relazioni dei comitati specifici.

Il Presidente e il Segretario decideranno l'ordine del giorno definitivo entro e non oltre un mese dalle date delle riunioni plenarie ordinarie. La Direzione si incaricherà di trasmettere a tutti i membri del CAE l'ordine del giorno insieme a tutta la documentazione scritta necessaria.

Ciascuna riunione plenaria ordinaria è preceduta, il giorno prima, da una riunione preparatoria della durata minima di un giorno, ed è seguita da una riunione di debriefing tra i rappresentanti dei lavoratori della durata minima di mezza giornata. La Direzione non partecipa a queste due riunioni.

I rispettivi superiori gerarchici saranno informati delle riunioni programmate.

5.2 RIUNIONI STRAORDINARIE

Riunioni straordinarie del CAE possono essere convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta del Comitato ristretto e di concerto con il Presidente, per affrontare qualsiasi circostanza eccezionale che possa incidere sul Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno su due Stati membri dell'UE, in virtù della direttiva 2009/38/CE.

Queste riunioni si svolgono entro un termine ragionevole dal ricevimento della richiesta. Il CR è autorizzato a tenere una discussione con gli esperti sindacali e con i rappresentanti nazionali dei lavoratori sia prima che dopo la riunione con la Direzione.

L'informazione e la consultazione del CAE lasceranno impregiudicate l'informazione e la consultazione degli organi locali di rappresentanza dei lavoratori dei paesi eventualmente coinvolti. Pertanto, l'informazione del CAE avverrà contemporaneamente oppure, qualora ciò non risulti ragionevolmente possibile, immediatamente dopo l'informazione degli relativi organi locali di rappresentanza dei lavoratori.

Di comune accordo tra il Segretario e il Presidente, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alle riunioni straordinarie può limitarsi al Comitato ristretto e ai rappresentanti dei paesi o delle attività direttamente interessati dal tema della riunione straordinaria, nonché agli esperti designati dal CAE.

Le riunioni straordinarie del CAE LH possono essere precedute da una riunione preparatoria e seguite da una riunione di debriefing.

I rispettivi superiori gerarchici saranno informati delle riunioni programmate.

5.2.1. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Qualora si verificassero circostanze eccezionali, o fossero in programma decisioni che potrebbero avere ripercussioni sugli interessi dei lavoratori, il CAE dovrà essere tempestivamente informato per iscritto dal suo Presidente e, se del caso, essere consultato al riguardo.

Su richiesta del CR del CAE, può essere convocata una riunione straordinaria del CR insieme alla Direzione, durante la quale la Direzione provvederà a spiegare le circostanze pertinenti e a rispondere alle diverse domande sollevate. I rappresentanti dei lavoratori dei paesi coinvolti possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.

5.3 CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTI

5.3.1 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Il Segretario del CAE ha il compito di raccogliere le diverse proposte di ordine del giorno dei membri del CAE e di effettuarne una sintesi, con il contributo del Comitato ristretto, allo scopo di trasmetterle al Presidente.

Nella misura del possibile, la convocazione alla riunione e l'ordine del giorno definitivo sono inviati dalla Direzione a ciascun partecipante almeno un mese prima della data della riunione.

5.3.2 DOCUMENTI

Per ogni riunione ordinaria e straordinaria come anche per le riunioni del Comitato ristretto è stilato un verbale a cura del Presidente e del Segretario del CAE, coadiuvati in questa incombenza dal Comitato ristretto e dalla Direzione che metterà a disposizione, a tal fine, le strutture e i mezzi organizzativi adeguati, in particolare un'assistenza alla verbalizzazione, affidata ad uno studio di consulenza esterno. Il verbale è sottoposto per approvazione al Presidente e una sua traduzione nella lingua del Segretario è trasmessa a quest'ultimo per approvazione, dopodiché viene inviato, nel corso del mese successivo alla riunione, a ciascun membro del CAE.

La diffusione delle informazioni e dei risultati delle attività del CAE ai lavoratori del Gruppo è di competenza di tutti i membri del CAE e della Direzione. A tal fine, ogni verbale è trasmesso senza indugio a tutte le direzioni delle entità che rientrano nel perimetro del CAE affinché, a loro volta, lo trasmettano tempestivamente agli organi locali di rappresentanza del personale.

Per quanto riguarda le riunioni che rientrano nell'ambito di una procedura d'informazione e consultazione del CAE, i documenti necessari alla corretta comprensione dell'argomento oggetto della consultazione sono inviati a ciascun membro titolare e supplente almeno entro quindici giorni dalla data della riunione ordinaria e il prima possibile in caso di riunione straordinaria. In quest'ultima ipotesi, ai membri del CAE LH deve essere distribuita la documentazione scritta al momento della riunione.

6. COMITATO RISTRETTO

6.1 COMPOSIZIONE E RUOLO DEL COMITATO RISTRETTO

Al momento del rinnovo dei mandati dei rappresentanti dei lavoratori, il CAE elegge tra i suoi membri titolari, per una durata di quattro anni (a decorrere dallo stesso momento in cui entra in vigore il mandato dei membri del CAE), un Comitato ristretto (in appresso denominato il **Comitato ristretto,** o **CR**) composto da cinque membri, nel quale sono opportunamente rappresentati, per quanto possibile, i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo, i diversi settori economici e le principali regioni europee del Gruppo.

Il Comitato ristretto comprende un Segretario e un segretario aggiunto, designati in base a modalità stabilite da un regolamento interno adottato dal CAE.

Il Comitato ristretto è l'interlocutore della Direzione e funge da interfaccia tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori presenti al CAE, occupandosi altresì di diffondere le informazioni.

Il Comitato ristretto può in qualsiasi momento trasmettere per iscritto alla Direzione centrale domande attinenti ad una questione che riguardi il Gruppo e/o i suoi stabilimenti. La Direzione centrale provvede a rispondervi per iscritto entro due settimane.

In caso di impedimento permanente del Segretario, è il segretario aggiunto ad assumere le sue funzioni e il Comitato ristretto designa, fino alla riunione plenaria successiva del CAE, un membro supplementare al suo interno.

Il Comitato ristretto può farsi assistere nell'esercizio delle sue funzioni dai coordinatori sindacali, in qualità di membri osservatori senza diritto di voto. Per assolvere la propria missione e svolgere i propri compiti, il Comitato ristretto può anche farsi assistere da altri soggetti esterni o interni, previo accordo con la Direzione.

6.2 RIUNIONI DEL COMITATO RISTRETTO

Il Comitato ristretto si riunisce ogni trimestre.

La prima riunione sarà organizzata dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali del Gruppo. Una riunione preparatoria dei rappresentanti dei lavoratori che fanno parte del Comitato ristretto si svolgerà prima della riunione con la Direzione, e l'ordine del giorno di questa riunione congiunta verrà stabilito di comune accordo dal Segretario e dal Presidente del CAE, o dal suo rappresentante. L'ordine del giorno includerà sistematicamente un punto sui risultati finanziari, uno sulla salute e la sicurezza e un punto sull'evoluzione dell'organico dei paesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

Il CR può decidere di tenere una riunione di debriefing.

Altre riunioni supplementari del CR possono essere concordate insieme al Presidente.

7. GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI

Previo accordo del Presidente, possono essere creati dei gruppi di lavoro specifici per un periodo determinato e con un campo d'azione definito.

Il programma di lavoro, gli obiettivi e i compiti di questi gruppi di lavoro sono decisi congiuntamente dal CAE e dalla Direzione, e la loro funzione sarà di favorire il dialogo tra la Direzione e i lavoratori in merito ad alcuni temi specifici in Europa; questi gruppi rendono conto del loro operato ai membri del CAE.

Un gruppo di lavoro permanente è quello sulla salute e sulla sicurezza.

I gruppi di lavoro specifici possono essere assistiti dai coordinatori sindacali della FETBB.

La struttura e la governance di questi gruppi di lavoro sono tali e quali a quelle definite nell'Allegato 4.

8. MEZZI DEL CAE

8.1 FORMAZIONE

Successivamente alla firma del presente Accordo, i membri del CAE e i rappresentanti della Direzione parteciperanno ad una sessione di lavoro di due giorni, organizzata nei giorni che precedono la prima riunione prevista allo scopo di coordinare l'avvio del nuovo CAE.

Le attività di formazione saranno coordinate insieme alla Direzione e verranno considerate come orario di lavoro.

8.1.1 FORMAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE NEOELETTI

All'inizio del loro mandato, i membri del CAE neoeletti seguiranno una formazione di uno o due giorni intesa ad aggiornare tutti i membri riguardo alle modalità operative e ai principi del CAE. Il Segretario o il segretario aggiunto parteciperanno a questa formazione.

Tale formazione si svolgerà il giorno o i giorni precedenti la prima riunione plenaria.

8.1.2. FORMAZIONE COLLETTIVA DEI MEMBRI DEL CAE

Ogni quattro anni, i membri del CAE seguiranno una sessione di aggiornamento della durata di due giorni, che si svolgerà nei giorni precedenti una delle riunioni programmate.

8.1.3 FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO

I membri del CAE LH seguiranno una giornata di formazione all'anno per essere aggiornati in merito alle questioni che attengono al loro ruolo.

8.2. COMUNICAZIONE

Ogni membro del CAE, sia titolare che supplente, riceverà le informazioni (convocazione alle riunioni, ordine del giorno, verbale della riunione, documenti informativi, ecc.) tradotte nella propria lingua.

La Direzione agevolerà l'accesso dei membri del CAE alle comunicazioni e ai dispositivi informatici per consentire loro di svolgere le proprie mansioni.

Nell'ambito delle loro funzioni, i membri del CAE hanno il diritto e il dovere di informare i lavoratori e i loro rappresentanti nei rispettivi paesi.

I documenti devono essere tradotti e trasmessi perlomeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e il prima possibile in caso di riunioni straordinarie. In quest'ultima ipotesi, ai membri del CAE LH deve essere distribuita la documentazione scritta al momento della riunione.

8.3. ESERCIZIO DEL MANDATO

I membri del CAE disporranno del tempo necessario per svolgere il loro ruolo, d'accordo con i loro rispettivi superiori gerarchici e con i responsabili delle Risorse umane.

La direzione delle Risorse umane in Europa e quella di ciascuno dei paesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo garantiranno il rispetto di questa disposizione.

Qualsiasi disaccordo in merito sarà comunicato al Comitato ristretto.

8.4. SPESE

La direzione interessata doterà i membri del CAE dei mezzi finanziari e materiali che consentano loro di esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.

La Direzione si farà carico di tutti i costi e le spese inerenti all'organizzazione delle riunioni del CR, delle riunioni preparatorie e plenarie, nonché di quelle dei gruppi di lavoro e delle attività di formazione del CAE, incluse le spese di trasferta, vitto e alloggio dei partecipanti, dei costi per la traduzione dei documenti e per l'interpretazione simultanea.

I membri del CAE LH saranno debitamente liberati da altri impegni dai loro rispettivi datori di lavoro per potere partecipare alle riunioni, conservando nel contempo il diritto a percepire la normale retribuzione. Per "normale retribuzione," si intende che il membro del CAE non percepirà una retribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe percepito svolgendo il proprio lavoro nel tempo specificamente dedicato alle attività del CAE.

8.5 ESPERTI TECNICI

Il CAE può avvalersi, se necessario, del sostegno di esperti, interni o esterni, per svolgere compiti precisi e specifici necessari ad assicurare pratiche di lavoro corrette ed efficaci. Questi esperti devono essere precedentemente approvati dal Presidente e non saranno membri del CAE. Essi sono tenuti, tuttavia, a rispettare lo stesso obbligo di riservatezza, sancito dall'articolo 9.2. Il Gruppo si accollerà il costo degli esperti, in virtù di quanto disposto dall'articolo 8.4 più in alto, preventivamente contabilizzato e approvato dal Presidente.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

9.1 LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo sarà soggetto alla legislazione vigente in Belgio.

Tale accordo viene registrato presso il Registro dell'Amministrazione dei Rapporti collettivi di lavoro del Ministero federale del Lavoro, a Bruxelles. Ai fini di dirimere una controversia, le parti possono concordare di rivolgersi al mediatore sociale del Ministero del Lavoro belga.

9.2 OBBLIGHI DI DISCREZIONE E RISERVATEZZA

I membri del Comitato aziendale europeo e gli esperti sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito a tutte le informazioni comunicate loro in via riservata.

In linea generale, essi sono vincolati dal dovere di discrezione nei confronti delle persone estranee al Gruppo.

9.3 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

9.3.1. MODIFICA IN CASO DI CAMBIAMENTI STRUTTURALI SIGNIFICATIVI

In caso di modifiche significative della struttura (ad esempio, fusioni, acquisizioni, cessioni) nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore, oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi del CAE applicabili, un nuovo accordo verrebbe negoziato secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/38/CE. La procedura di negoziazione e l'istituzione di una nuova Delegazione speciale di negoziazione possono essere avviate su iniziativa della Direzione o previa richiesta scritta di cento lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri.

Oltre ai membri eletti o designati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/38/CE, fanno parte della Delegazione speciale di negoziazione almeno tre membri del Comitato o dei comitati aziendali europei esistenti.

La continuità della procedura per l'informazione e la consultazione sarà garantita, in quanto il Comitato o i Comitati aziendali europei interessati hanno il diritto di continuare ad operare secondo le modalità adottate dall'accordo tra i membri del Comitato o dei comitati aziendali europei e la Direzione, durante tutto il tempo necessario alla negoziazione del nuovo accordo.

9.3.2. MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

In caso di modifica della legislazione europea che possa incidere sull'Accordo, le parti firmatarie negozieranno in buona fede l'adeguamento dell'accordo reso necessario da tale modifica legislativa.

9.4 MODIFICA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo non può essere modificato salvo che per accordo scritto tra le parti.

9.5 CLAUSOLA DI DENUNCIA

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma per una durata indeterminata.

Esso può essere denunciato dalla Direzione o dai due/terzi dei rappresentanti dei lavoratori tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'accordo cessa dunque di essere effettivo allo scadere del periodo di preavviso di dodici mesi, che decorre dal terzo giorno successivo alla data di spedizione della lettera raccomandata.

Qualora, allo scadere del periodo di preavviso, la Direzione, da un lato, e i membri del CAE alla maggioranza dei voti, dall'altro, non siano stati in grado di concludere un nuovo accordo del CAE, si applicano automaticamente le prescrizioni accessorie della direttiva 2009/38/CE.

9.6 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO LAFARGE E DEL FORUM EUROPEO HOLCIM

Le parti si adoperano affinché il Comité européen della Lafarge e il Forum europeo della Holcim siano entrambi sciolti mediante reciproco consenso, nel momento in cui entra in carica il nuovo CAE.

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE IMPRESE CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Questo elenco viene compilato in base alle informazioni disponibili il 2 gennaio 2017.

Centro Corporate	
Bardon Investments	GBP
Holcim Auslandbeteiligungs	EUR
Holcim Beteiligungs	EUR
LAFARGE PLASTERBOARD HOLDING BV	EUR
Technical Center Europe-Africa	EUR
Lafarge Gypsum International	EUR
SVPI	EUR
Lafarge Services Group	EUR
Lafarge Centre de Recherche "LCR"	EUR
Lafarge International Services Singapore Pte Ltd	EUR
Lafarge Industrial Ecology International	EUR
Holdertrade, Switzerland	CHF

Cemroc	CHF
Cesi	CHF
Cement Intellectual Property	CHF
Holcim Capital (Thai)	EUR
Eurohol	EUR
Holcim France Benelux	EUR
Aggregate Industries Holdings	GBP
LafargeHolcim Albion Finance	GBP
Holcibel	EUR
LafargeHolcim Continental Finance	EUR
Holcim European Finance	EUR
Holcim Finance (Belgium)	EUR
Holderfin	EUR
Holcim Finance (Luxembourg)	EUR
Holcim Investments (France)	EUR
Holcim GB Finance	GBP
Holcim Group Services	CHF
LafargeHolcim Helvetia Finance	CHF
Holcim Investments (Spain)	EUR
CBA Holding (BVI) Limited Euro	EUR
LAFARGE CEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.	EUR
Pakistan Cement Holding	EUR
Hugo Insurance SA	EUR
Ari 7	EUR
Compagnie Coppee de développement industriel	EUR
Compagnie de participations et de développement industriel	EUR
Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH	EUR
Financière Lafarge	EUR
Atlantic RE	EUR
Blue circle Investments SA (lux)	EUR
Blue Circle International Holdings BV	EUR
Lafarge SA	EUR
BROADFIELD	CHF
AIC	GBP
Lafarge UK Holdings Ltd	GBP
Blue circle europe LTD	GBP
BCI home products international LTD	GBP
Lafarge Japan Holding NV	EUR
Sabelfi	EUR
FINCEM HOLDING LTD	GBP
Lafarge Building Materials	GBP
Lafarge Finance Ltd	GBP

Lafarge Nigeria (UK) Ltd	GBP
LAFARGE REDLAND READYMIX LTD	GBP
Société de développement industriel Lafarge	EUR
Société financière immobilière et mobilière "SOFIMO"	EUR
Lafarge Minerals	GBP
Lafarge International Holdings Ltd	GBP
Tunnel	GBP
TINDERBOX No6 LTD	GBP
Lafarge Associated Nigeria Ltd	NGN
Lafarge BFC Investments France	EUR
Ecocem MEA S.A.S.	EUR
Holchin	EUR
CAMPSORES HOLDING SA	EUR
LafargeHolcim Ltd	CHF
Holcim Overseas Finance	CHF
Holcim Reinsurance	CHF
Agretas Agrega Insaat Sanayi Ve Ticaret AS	EUR
Holcim Participations (France)	EUR
Holcim Part. (Thailand)	EUR
Holcim Participations (UK)	GBP
LafargeHolcim Sterling Finance (Netherlands)	GBP
Holcim Technology Ltd	CHF
I.C.I.	EUR
Rosyco	EUR
Thai Roc Cement	EUR

Attività commerciali	
Bulk Materials International Europe Srl	EUR
Kencem Holding Ltd	GBP
Bulk Mines Minerals SL	EUR
Bulk Mines & Minerals Holding SA	EUR
Cementia Holding AG	CHF
Lafarge Shipping Services Limited	GBP
LafargeHolcim Trading Holding	CHF

Europa	
Regno Unito	GBP

Aggregate Industries Europe	GBP
Lafarge Ireland Limited (Cookstown)	GBP
Lafarge Cauldon Limited	GBP
GBRA: OpCo-level entry package	GBP
Francia	EUR
Bétons St André	EUR
Lafarge Ciment	EUR
Carrières de Saint Laurent	EUR
Lafarge Granulats France	EUR
Cemwest	EUR
Financière Bétons	EUR
Lafarge Ciments distribution	EUR
Midi Pyrénées Granulats	EUR
Granulats Bourgogne Auvergne	EUR
Granulats Nord Est	EUR
Hexabéton	EUR
SAS Ciments du Lacydon	EUR
Lafarge Bétons France	EUR
Libaud Béton Chantiers	EUR
Béton Chantiers Charente Limousin	EUR
Lafarge France	EUR
Béton Chantiers Martigues	EUR
Nord broyage	EUR
Côte d'Opale Granulats	EUR
Société d'exploitation des établissements Ragonneau	EUR
Financière Granulats ex-RG SA	EUR
Société Aquitaine de Transformation	EUR
SPI Promotion industrielle	EUR
Lafarge Granulats Ouest	EUR
Vracs de l'Ouest SAS	EUR
Silos du Languedoc	EUR
Bétons Matériaux Contrôles	EUR
SILO A Grains de Dunkerque	EUR
Coderes	EUR
FRAL: OpCo-level entry package	EUR
Cluster Europa Centro-Occidentale	
Svizzera	CHF
Holcim (Schweiz) AG	CHF
Holcim Kies und Beton AG	CHF
Holcim (Cham) AG	CHF
Holcim BF+P SA	CHF
Praz SA	CHF

Fänn-Beton AG	CHF
Alto Reno	EUR
Holcim Haut Rhin	EUR
Holcim Béton Granulat Haut-Rhin	EUR
Germania Meridionale	EUR
Holcim (Süddeutschland) GmbH	EUR
Holcim Kies und Beton Gmbh	EUR
Italia	EUR
Holcim (Italia) S.p.A.	EUR
Geocycle (Italia) S.r.l.	EUR
Rolcim S.p.A.	EUR
Holcim Aggregati Calcest	EUR
F.lli Manara & C. Srl	EUR
Holcim Gruppo (Italia) SPA	EUR
Fusine Energia S.r.l.	EUR
ITA: OpCo-level entry package	EUR
Europa Occidentale	
Cluster Europa Centro-Orientale (AUTL, CZEL, HUN&HUNL, SVNL, HRV)	
Austria	EUR
Lafarge Pannonia Holding GmbH	EUR
Lafarge Cement CE Holding GmbH	EUR
Lafarge Zementwerke GmbH	EUR
Lafarge Management GmbH	EUR
Lafarge Services GmbH	EUR
Lafarge Perlmooser Unternehmensakquisitions GmbH	EUR
Lafarge Perlmooser GmbH	EUR
Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG	EUR
Lafarge BFC Investment GmbH	EUR
Lafarge Slovakia s.r.o.	EUR
Lafarge Cement Technical Center Vienna GmbH	EUR
Heka Hegyeshalmi Kavicsbanya Rt	HUF
AUTL: OpCo-level entry package	EUR
Repubblica Ceca	CZK
Lafarge Cement A.S.	CZK
Holcim Ungheria	HUF
Osteuropäische Zementbeteiligungs AG	EUR
AM Kft.	HUF
Nyerges 2012 Reál Kft.	HUF
Osteuropäische Zementbeteiligungs AG Magyarországi Fióktelepe	HUF
HMO 2014 Kft.	HUF
Lafarge Ungheria	HUF

Lafarge Cement Hungary Ltd	HUF
Slovenia	EUR
Apnenec, d.o.o., proizvodnja apnenceve moke	EUR
Lafarge Slovenia	EUR
Lafarge Cement d.o.o.	EUR
Lafarge Cement Adria doo	HRK
SVNL: OpCo-level entry package	EUR
Croazia	HRK
Holcim (Hrvatska) d.o.o.	HRK
ecorec d.o.o.	HRK
Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina	HRK
HRV: OpCo-level entry package	HRK
Spagna	EUR
Holcim España, S.A.	EUR
Geocycle España, S.A.	EUR
Gravera El Puente, S.L.	EUR
Vera Consignatarios, S.L.	EUR
Ready Mixed Gibraltar LTD	EUR
Lafarge Cementos, S.A.U.	EUR
Lafarge Aridos y Hormigones, S.A.U.	EUR
Cementos la Parrilla, S.A.	EUR
Cementos Esfera, S.A.	EUR
World Trade Bulk, S.L.	EUR
Materiales de Construccion Aguilas, S.A.	EUR
Ciments de Catalunya, S.A.	EUR
Lafarge Real State Italy	EUR
LADELIS SGPS Lda	EUR
ESP: OpCo-level entry package	EUR
Urbanizaciones del Sur	EUR
Holcim Services EMEA Spain	EUR
Belgio	EUR
Holcim Belgique	EUR
Geocycle	EUR
Carrière de Leffe	EUR
Calcaires Rive Gauche	EUR
Sociète des carrières du Tournaisis	EUR
Holcim Nederland	EUR
Holcim Betonmortel	EUR
BELA: OpCo-level entry package	EUR
Germania	EUR
Holcim (Deutschland) GmbH	EUR
Arge Salzbeton Morsleben	EUR

Holcim Beton und Zuschlag	EUR
Betontechnik Nord GmbH	EUR
Kieswerk Borsberg GmbH	EUR
Holcim KW Zeithain KG	EUR
VETRA BFTW GmbH, Oldenb.	EUR
Betontechnik Nds GmbH	EUR
Schulenburg GmbH	EUR
Yeoman Baumineralien GmbH	EUR
Holcim Kies und Splitt GmbH	EUR
Holcim Beton und Betonwaren GmbH	EUR
Hüttensand Salzgitter GmbH	EUR
VETRA GmbH&Co.KG	EUR
Kieswerk Leinetal &Co.KG	EUR
Holcim Transportbeton GmbH & Co. KG	EUR
MDS Mörteldienst Siegerland GmbH & Co. KG	EUR
STB Sauerländer GmbH & Co. KG	EUR
Transportbeton GmbH & Co. KG, Wuppertal	EUR
Wencker GmbH & Co. KG	EUR
TBE Transportbeton Eisern GmbH	EUR
Holcim Coastal	EUR
Holcim Prefab Wanden	EUR
Holcim Nederland Bouwmaterialien	EUR
Holcim Cement Nederland B.V.	EUR
Geocycle (Deutschland) GmbH	EUR
Holcim West Zement GmbH	EUR
Holcim Hüttenzement GmbH	EUR
Kalksteinwerk Medenbach GmbH	EUR
Holcim Kies & Splitt Hessen-Pfalz GmbH	EUR
KSV Kies & Splitt GmbH Rhein-Ruhr	EUR
Buss Basalt GmbH & Co. KG	EUR
Kieswerk Herrmann GmbH & Co. KG	EUR
Holcim Schoeneck S.a.r.l.	EUR
Sables et Graviers Willersinn S.a.r.l.	EUR
DEU: OpCo-level entry package	EUR
Polonia	PLN
Bonitex Sp z o.o.	PLN
East-West Express Sp. z.o.o	PLN
Lafarge Kruszywa i Beton ~~Aggregates~~	PLN
Yeoman Poland	PLN
Lafarge Transport Sp. z oo	PLN
Lafarge Beton Towarowy SP. Z O.O.- Ready Mix	PLN
Cementownia Krakow Nowa Huta sp. Z.o.o.	PLN

Lafarge Cement SA	PLN
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spólka Akcyjna	PLN
Radan Bazalt, Sp Z o o	PLN
Zakład Gospodarki Popiolami Sp. z o.o.	PLN
Contractor Sp z.o.o.	PLN
Geocycle Polska Sp. z o.o.	PLN
Europa Emergente	
Bulgaria	BGN
Holcim Bulgaria AD	BGN
Holcim Karierni Materiali AD	BGN
Holcim Karierni Materiali Plovdiv AD	BGN
Vris AD	BGN
Geocycle Bulgaria EOOD	BGN
Holcim Karierni Materiali Rudinata AD	BGN
Romania	RON
Holcim (Romania) S.A.	RON
Geocycle (Romania) SRL	RON
Start Casa Visio SRL	RON
Grecia	EUR
Aegean Terminals S.A.	EUR
Heracles Shipping SA	EUR
LAVA Mining & Quarrying S.A.	EUR
Various Greece	EUR
General Industrial Entreprises SA	EUR
Heracles General Cement Company S.A.	EUR
Lafarge Beton Industrial Commercial SA	EUR
Leader Beton SH A	EUR
AEVEK Pericles	EUR
Biomas	EUR
GRCL: OpCo-level entry package	EUR
Holcim Business Services	EUR
Lafarge Services Sp. z.o.o.	PLN

ALLEGATO 2: PERIMETRO GEOGRAFICO DELL'ACCORDO

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Il numero di dipendenti preso in considerazione sarà quello calcolato al momento della firma del presente Accordo. È compito del Comitato ristretto, in coordinamento con la Direzione centrale, verificare ogni anno, prima dello svolgimento della prima riunione plenaria ordinaria del CAE, il numero di lavoratori (al 1° gennaio) dei singoli stabilimenti e le rappresentanze nazionali in seno al CAE.

In virtù dei criteri contenuti nell'articolo 3.1.1, il numero di membri al momento della firma del presente Accordo è il seguente:

	Organico a fine febbraio 2017	
Paesi	**Numero di dipendenti**	**Numero di seggi**
Austria	228	1
Belgio	684	2
Bulgaria	426	1
Croazia	290	1
Repubblica Ceca	151	1
Francia	5.276	5
Germania	2.105	3
Grecia	587	2
Ungheria	143	1
Italia	326	1
Paesi Bassi	58	1
Norvegia	53	1
Polonia	1.552	3
Romania	796	2
Slovacchia	345	1
Slovenia	35	1
Spagna	1.071	3
Svizzera	1.928	3
Regno Unito	4.110	4
TOTALE	20.164	37

La Svezia è stata cancellata (joint-venture di minoranza)

ALLEGATO 3: SCHEMA DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

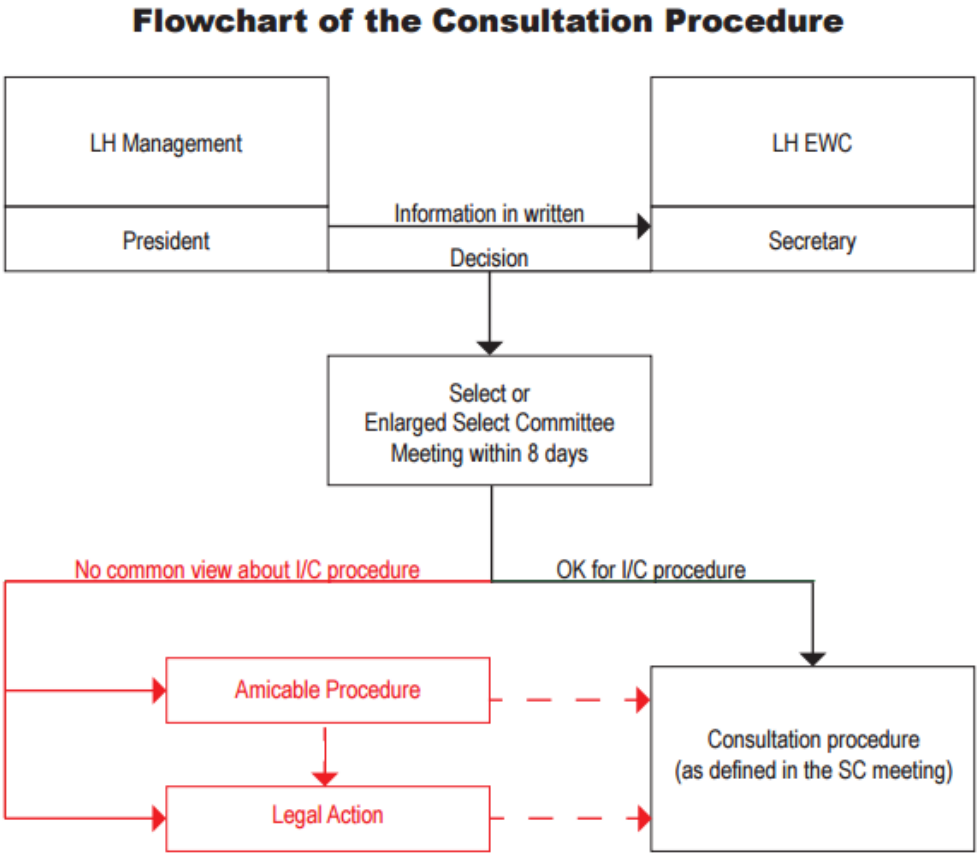

<u>Legenda</u>

Schema della procedura di consultazione

Direzione LH		CAE LH
	Informazioni scritte	
Presidente	Decisione	Segretario
	Riunione del Comitato ristretto o del Comitato ristretto allargato entro 8 giorni	

Assenza di posizione comune riguardo alla procedura di I/C — Accordo sulla procedura di I/C

Procedura amichevole ---------- > Procedura di consultazione (così come definita nella riunione del CR)

Azione legale ---------- >

ALLEGATO 4: GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI

GRUPPO DI LAVORO SALUTE E SICUREZZA

Premessa

In virtù dei principi sanciti dalla Costituzione dell'OMS, cui si riferiscono gli impegni del gruppo di lavoro, la sanità è "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità."

La politica della LafargeHolcim in materia di salute e sicurezza conferma l'impegno del Gruppo a "garantire condizioni di lavoro sicure, salubri e protette ai dipendenti e ai subappaltatori".

0. Missione del gruppo di lavoro Salute e sicurezza

Sostenere e contribuire alla realizzazione del percorso di trasformazione della LH in materia di salute e sicurezza, in Europa, con l'obiettivo di azzerare il numero di infortuni e di decessi (prevenzione, tutela della salute e del benessere).

1. Visione

Agire in qualità di gruppo impegnato in uno sforzo di collaborazione congiunta in seno al CAE, con un'attenzione particolare rivolta alla salute e alla sicurezza, e promuovere analisi e discussioni di qualità insieme a proposte di miglioramento relative agli aspetti della salute e della sicurezza in Europa.

2. Ruolo

a. All'interno del perimetro del CAE, presentare raccomandazioni per sostenere la politica LH in materia di salute e sicurezza, nonché programmi e iniziative.

b. Il gruppo analizzerà e discuterà le buone prassi in tutt'Europa e valuterà le opportunità di moltiplicarle.

c. Esso procederà a informare e assicurare lo scambio di pareri sugli aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza, come esperto in materia, a nome del CAE.

d. Analizzerà gli infortuni e gli incidenti a livello europeo.

e. Fungerà da referente per i rappresentanti dei lavoratori competenti per la salute e la sicurezza nel perimetro del CAE.

f. Il gruppo renderà conto regolarmente del proprio operato al CAE.

3. Composizione

a. Il Presidente del CAE e/o i suoi rappresentanti insieme al Responsabile Salute e sicurezza per l'Europa e/o ai suoi rappresentanti.

b. Fino a 5 membri del CAE (perlomeno un membro del comitato ristretto). Saranno inoltre designati membri supplenti.

c. Uno dei membri del CAE fungerà da coordinatore del gruppo di lavoro.

d. Un rappresentante della FETBB.

4. Programma di attività

a. Il gruppo Salute e sicurezza si riunirà ogni tre mesi.

b. Saranno organizzate riunioni preparatorie interne del gruppo, eventualmente con l'assistenza di esperti interni della LH e/o di esperti membri delle federazioni sindacali.

c. All'ordine del giorno delle riunioni figurerà regolarmente un punto relativo all'informazione da parte della direzione sulle politiche, i programmi e le iniziative transnazionali in tema di salute e sicurezza all'interno del perimetro europeo.

d. Il gruppo presenterà analisi e suggerimenti.

e. Qualora le circostanze lo richiedano, potranno essere organizzate riunioni straordinarie.

f. L'ordine del giorno di ciascuna riunione verrà elaborato dal coordinatore insieme al Presidente.

5. Mezzi di sostegno

a) Accesso a tutti i dati necessari per stimolare discussioni proficue, incluse le indagini svolte dalla direzione sugli infortuni e gli incidenti.

b) È possibile fare partecipare esperti in materia di salute e sicurezza (interni e/o delle federazioni sindacali).

c) Le visite degli stabilimenti devono essere pianificate.

d) È possibile invitare ospiti degli stabilimenti LH competenti per trattare i temi in discussione.

e) I costi delle attività del gruppo (ad es., trasporti, traduzioni, interpretariato, ecc.) sono sostenuti dalla Direzione.

f) Formazioni specializzate sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza possono essere dispensate ai membri del gruppo di lavoro.

L'assegnazione di tutti questi mezzi sarà discussa dal gruppo di lavoro e dalla Direzione in tempo utile per la loro autorizzazione formale.

Il presente documento è da considerarsi un documento in divenire ed è soggetto a modifiche. L'operato del gruppo di lavoro è analizzato regolarmente, perlomeno una volta all'anno.